

F.I.P.S.
Federazione Italiana PCS SoftAir
O.N.A.S.P.
Organo Nazionale Arbitrale SoftAir PCS



GIUDICE SPORTIVO ONASP

(Disciplina sportiva del SOFT AIR - Specialità PATTUGLIE COMBAT a SCENARI - denominato PCS)

Versione 3.0
Anno 2018

Proprietà esclusiva di :

F.I.P.S. (Federazione Italiana PCS SoftAir) già Circuito Nazionale Soft Air PCS
O.N.A.S.P. (Organo Nazionale Arbitrale SoftAir PCS)

Applicato alla :

**8° Edizione del Campionato Nazionale Soft Air PCS anno 2018 e
Campionati Regionali annessi**

STRUTTURA e FUNZIONAMENTO

Il giudice sportivo è un organo collettivo composto da 3 dirigenti ONASP in funzione giudicante.

E' guidato e presieduto dal Presidente affiancato da 2 dirigenti nazionali ONASP. Ove possibile i due consiglieri nazionali dovranno provenire da coordinamenti estranei a quello interessato dal procedimento.

Il Giudice ha potere di valutare le relazioni, chiedere l'esibizione di prove documentali o di ascoltare testimoni; al termine della valutazione emetterà un "giudizio per equità" e potrà di conseguenza irrogare sanzioni alle parte coinvolte.

Nel caso in cui emergano responsabilità di terze parti sarà possibile aprire d'ufficio un nuovo provvedimento per l'analisi puntuale delle informazioni recepite consentendo la presentazione di memorie difensive.

Il Giudice ha tre compiti principali:

- vagliare i ricorsi delle ASD facenti parte del Campionato nazionale F.I.P.S.
- agire quale commissione disciplinare per i deferimenti legati alle sanzioni arbitrali.
- Analizzare e gestire turbative eccezionali del normale svolgimento di un evento.

RICORSO

Ogni ASD ha il diritto a depositare (**entro tre giorni lavorativi**) per mezzo del proprio legale rappresentate (Presidente o chi ne fa le veci) un ricorso in carta

e forma libera al fine di segnalare e contestare condotte arbitrali inappropriate e/o dannose per il regolare svolgimento di una tappa o un evento F.I.P.S.

Tale documento deve contenere un dettagliato rapporto della situazione verificatasi, con un'appropriata analisi giuridica tanto degli eventi quanto delle eventuali conseguenze.

Ai sensi di legge l'onere probatorio ricade sempre sulla ASD ricorrente che quindi dovrà dimostrare la propria tesi con un'appropriata analisi del regolamento e con il sostegno di testimonianze adeguate.

Con l'esclusione dei casi di illecito per i quali l'O.N.A.S.P. si riserva sin d'ora di adire l'autorità giudiziaria o presentare denuncia/querela presso le Forze dell'Ordine, il Giudice Sportivo non ha il potere di modificare i punteggi o i risultati di una Manche o di un evento sportivo.

L'intervento sarà teso ad un duplice scopo, chiarire la situazione specifica (a beneficio di future ripetizioni) e valutare l'operato del Collegio Arbitrale.

La decisione verrà presa entro **cinque giorni** lavorativi dalla ricezione dei materiali e verrà notificata alla ASD ricorrente e a tutti i Responsabili Didattici Arbitrali di Coordinamento Regionale e a tutti i Presidenti di Coordinamento.

DEFERIMENTO DISCIPLINARE

I giocatori che per somma di cartellini, cartellino diretto o relazione del Collegio Arbitrale risultano deferiti per la loro condotta verranno informati in fase di debriefing a cura del Responsabile e verrà notificato alla ASD tramite i consueti canali informativi del Coordinamento (mail, messaggistica ec) **entro il terzo giorno** lavorativo (a cura del Responsabile Didattico Arbitrale di Coordinamento Regionale o figura parificata).

L'ASD avrà **cinque giorni** per redigere una memoria difensiva (in forma e carta libera) a firma del Legale Rappresentante da inviarsi a mezzo mail.

Il Giudice si esprimerà in forma scritta entro **sette giorni** dalla ricezione della documentazione. Copia della decisione verrà notificata alla ASD e per conoscenza al Responsabile Didattico Arbitrale di Coordinamento Regionale e al Presidente di Coordinamento. Tale procedura si applica anche a carico delle ASD che non consegnano la documentazione necessaria per partecipare alla competizione (ex art. 16 del Regolamento di Gioco).

TURBATIVE ECCEZIONALI

In caso di eventi calamitosi, dolosi o colposi che turbino il regolare svolgimento della competizione compromettendone in maniera chiara, evidente ed incontrovertibile la ripetibilità e la veridicità, il Giudice ha il compito, ricevuta la relazione del Collegio Arbitrale di emettere entro **sette giorni** un'analisi approfondita della situazione ed una decisione motivata che vada a limitare i danni o a correggere le ingiustizie verificatesi.

Trattandosi di una categoria residuale, al Giudice sono concessi i più ampi poteri d'intervento.